Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 9 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **1117.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sassuolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Modena in data 12 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sassuolo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 (allegato 1) dello statuto approvato con regio decreto 12 ottobre 1905, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sassuolo (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sassuolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 ottobre 1905, modificato con regio decreto 15 novembre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. **1118.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Madonna del Soccorso », con sede in San Benedetto del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 4 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale della « Madonna del Soccorso », di San Benedetto del Tronto, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 gennaio 1904, modificato con regio decreto 13 marzo 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale della « Madonna del Soccorso », con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

due membri eletti dal consiglio comunale di San Benedetto del Tronto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 gennaio 1904, modificato con regio decreto 13 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1119.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Maria della Pietà », con sede in Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Macerata in data 5 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santa Maria della Pietà » di Camerino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 3 aprile 1864;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Maria della Pietà », con sede in Camerino (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Camerino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 aprile 1864, modificato con regio decreto 17 maggio 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1969, n. 1120.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « San Camillo », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto lo statuto organico del Reale albergo dei poveri di Napoli (ora Collegi riuniti Principe di Napoli) deliberato dal regio commissario straordinario in data 16 febbraio 1905, registrato all'ufficio atti privati, volume 248, serie 2ª Napoli il 30 marzo 1911, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 9 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Camillo » di Napoli, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visti i verbali in data 16 dicembre 1968, 6 maggio 1969 e 3 giugno 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono esser trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Camillo », con sede in Napoli, è costituito in ente ospedaliero;

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) Beni immobili costituiti da:

a) fondo rustico in Montesarchio (Benevento), località frazione Lato nuovo, mappale n. 18, part. 212 già part. 47-*B*, seminativo arborato 3ª classe, mq. 220; part. 64, uliveto di 2ª classe, mq. 10,010, di cui alle planimetrie allegate ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

b) edificio dell'ex ospedale Santa Maria della Vita, sito in piazzetta Vita alla Sanità n. 96 in Napoli; rip. in catasto: partita 44624 al foglio n. 2, mappale 216, 296, 297, zona censuaria n. 7, categoria *B*-2, di cui alle planimetrie allegate ai verbali della commissione predetta;

B) Titoli di rendita 5 % nominali per un importo complessivo di L. 2.190.000, al portatore;

C) Beni mobili, costituiti da attrezzature, arredi, effetti etc., specificamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1969, n. 1121.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, n. 405, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1969, numero 405, con il quale l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Istituto ortopedico Rizzoli » di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il decreto del medico provinciale di Belluno in data 18 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Istituto elioterapico Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo, è stato classificato ospedale climatico provinciale specializzato a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 dal quale risulta che l'Istituto stesso costituisce una sezione dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 14 novembre 1882;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 14 maggio 1969, n. 405, sia per quanto attiene alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in questione sia per far rilevare che l'ente stesso comprende anche l'Istituto elioterapico Codivilla-Putti di Cortina d'Ampezzo;

Visti gli articoli 3, 4, 7, 9, 54 e 56 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, n. 405, è sostituito dal seguente:

« L'ospedale denominato "Istituto ortopedico Rizzoli", con sede in Bologna, che comprende anche l'Istituto elioterapico "Codivilla-Putti" di Cortina d'Ampezzo, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bologna;

un membro eletto dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 novembre 1882 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. **1122**.

Permuta di porzioni immobiliari da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino viene autorizzata a permutare le porzioni di sua proprietà di un vecchio edificio posto in Avellino, corso Vittorio Emanuele n. 239, con altre unità immobiliari della superficie di mq. 400, in un unico piano del fabbricato in corso di costruzione da parte dell'impresa rag. Alessandro Abate.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969.

Scioglimento del consorzio di rimboschimento costituito tra lo Stato e la provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1350, con il quale, ai sensi dell'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Salerno — al fine di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni, della provincia medesima, sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici — con l'annuo contributo di L. 25.000, sia da parte dello Stato che della provincia, senza per altro fissare alcuna scadenza del relativo impegno di spesa;

Visto il decreto presidenziale 9 giugno 1965, con il quale, su proposta dell'amministrazione provinciale di Salerno, il contributo annuo a favore del predetto consorzio venne elevato a L. 2.500.000 per il quinquennio 1965-1969;

Constatato, tuttavia, che di fatto il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Salerno ha cessato da tempo di funzionare, in quanto la precitata amministrazione provinciale, sin dal 1964, non ha più provveduto al versamento delle quote contributive di propria competenza e, di conseguenza, non è stato possibile effettuare l'erogazione dei corrispondenti contributi statali;

Riconosciuta, quindi, l'opportunità di procedere allo scioglimento di detto consorzio, dato che il medesimo, mancando dei necessari finanziamenti, non è in grado di assolvere alle sue funzioni tecnico-economiche, che ne promossero la istituzione;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Salerno, istituito con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1350, è sciolto.

Sono revocati, pertanto, gli impegni di spesa assunti a suo tempo con i decreti citati nelle premesse, che fissavano, rispettivamente, in L. 25.000, senza scadenza di termini, ed in L. 2.500.000, per il quinquennio 1965-1969, il contributo annuo dello Stato a carico dei fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al cap. 5603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente anno finanziario 1969.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 15 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 300

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 2 novembre 1968, riguardante le restituzioni all'esportazione per mandorle sgusciate, noci comuni con e senza guscio, nocciole sgusciate e ciliege sciroppate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968);

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di alcuni paesi terzi concorrenti, presenti nei mercati di sbocco italiani;

Considerato che per i prodotti stessi si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del Regolamento CEE n. 159/66;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 2 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 novembre 1968), concernente le restituzioni all'esportazione di mandorle sgusciate, noci comuni con o senza guscio, nocciole sgusciate e ciliege sciroppate;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le restituzioni spettanti per le esportazioni in precedenza effettuate, la tabella annessa al decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di mandorle sgusciate, noci con e senza guscio, nocciole sgusciate e ciliege sciroppate, è sostituita con quella allegata al presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per il commercio con l'estero
MISASI

Restituzioni all'esportazione verso Paesi terzi per mandorle sgusciate, noci con e senza guscio, nocciole sgusciate e ciliege sciroppate

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza della restituzione	Misura della restituzione (Lire q.le n.)
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate (diverse dalle mandorle amare)	Austria, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Svizzera	1° gennaio 1969	2.000
ex 08.05 B	Noci comuni con guscio	Austria, Cecoslovacchia, Danimarca, Germania R. D., Polonia, Regno Unito, Svizzera e Venezuela	Id. (1)	3.200
ex 08.05 B	Noci comuni sgusciate	Austria, Cecoslovacchia, Danimarca, Norvegia, Polonia, Regno Unito e Svizzera	Id. (2)	5.600
ex 08.05 F	Nocciole sgusciate	Svizzera	(3)	2.000
ex 20.06 B	Ciliege sciroppate	Regno Unito	1° gennaio 1969	2.500

(1) Tuttavia per le destinazioni Austria e Regno Unito la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2) Tuttavia per le destinazioni Regno Unito la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3) A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per le finanze: BOSCO

(857)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Considerato che il dott. Aldo Corigliano è stato nominato vice provveditore alle opere pubbliche di Bari in sostituzione del dott. Ugo Iannelli, destinato ad altro incarico;

Ritenuto pertanto che il dott. Iannelli, già membro di diritto nella detta qualità della cennata commissione regionale di vigilanza deve essere sostituito nell'incarico in parola con il dott. Aldo Corigliano, attuale vice provveditore alle opere pubbliche di Bari;

Decreta:

Il dott. Aldo Corigliano, vice provveditore alle opere pubbliche di Bari, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dott. Ugo Iannelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: NATALI

(853)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siracusa;

Decreta:

Per la provincia di Siracusa si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Avola, per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 3, 10, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 37, 43, 44, 50, 56, 77;

Comune di Noto, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 36, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 76, 77, 78, 79, 96, 97, 98, 99, 120, 122, 123, 124, 125, 130, 137, 138, 139, 153, 160, 161, 162, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 278, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 330, 331, 332, 334, 340, 352, 353, 354, 360, 361, 362, 363, 365, 370, 371, 374, 375, 376, 1, 5, 83, 104, 105, 129, 154, 176, 181, 196, 197, 200, 201, 210, 242, 274, 275, 279, 285, 286, 305, 324, 328, 329, 333, 335, 336, 339, 341, 342, 351, 355, 356, 358, 359, 364, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 377, 378, 379, 380, 382;

Comune di Siracusa, per i fogli di mappa numeri 10, 13, 21, 23, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 98, 99, 134, 135, 136, 138, 149, 156, 2, 6, 9, 39, 78, 94, 97, 100, 117, 118, 119, 121, 123, 140, 144, 145, 147, 150, 153, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 49, 50, 51;

Comune di Rosolini, per il foglio di mappa n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(992)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catanzaro, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge

vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Per la provincia di Catanzaro si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Carfizzi;

Comune di Cirò Marina, per le località Olivetella, S. Gennaro, Cannarò, Fatagò, Serra di Falcone, Trapano, Difesa Piana, Madonna di Mare, Ferraina, Piana di Franza;

Comune di Melissa, per le località Palombardo, Fragalà, Lupicella, Setto dei Rossi, Vinniruca, Giacchetta, Terzo, Corraro, Manche di Cristo, Zimbone, Villa Grazia, Murtura, Ciel di Rose, Mannà, Acqua del Fico;

Comune di Strongoli, per le località Manche, San Pietro, Gigliolo, Marimonti, Tronca, Tronchicello, Pianette, Pino;

Comune di Umbriatico, per le località Raca, Rachicella, Macchie, Maradea;

Comune di Cotronei, per le località Mola, Deca, Carusa, Mindrillo, S. Venere, Zanchi;

Comune di S. Severina, per le località Porcile, S. Angelo, Pantano, Giardini, Salice, Faraldo, Machina, Mangone, Cafieri, Cocina, Timpe, Monachella, Gana, Rapana, Fiera, Mangianoce, Grottari, S. Iorio, Visciglietto, Iofari, Croce, Sconfitta, Vigna Gana, Vallegrande, Grazzani, Valle Lucido, Petraro, Passo, Armo, Testa dell'Acqua;

Comune di Roccabernarda, per le località Fontana, Caprara, Pizzata, Giardino, Salinella, Fiera di Mulerà, Ambi, Tacina, Gratti, Giardini, Marinari, Taverna, Mussuto, Filicetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(991)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Nuoro, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Nuoro;

Decreta:

Per la provincia di Nuoro si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Fonni, per il territorio a nord dalla strada provinciale Govossai fino a Santa Giusta, dalla strada comunale Tramasumele fino al confine sul rio Taloro, ad ovest dal confine con il territorio comunale di Ovodda e parte di quello di Desulo fino al rio Sa Vide, a sud dal rio Sa Vide fino alla sorgente dello stesso e proseguendo in linea retta fino a Gianna Ventosa, dalla strada comunale Su Pirastru e dalla strada statale Fonni-Lanusei nel tratto dal ponte Ghiliorro al ponte Guspene, ad est dal rio Guspini e dal lago Govossai;

Comune di Meana Sardo, per le località S'Arena, Sa Stiddiosa, Genne Ilisei, Riu Cannas, Scala Marcusei, Pizza s'Inferru, Perde Faranu, Lasara, Sirbadori, Biorica, Arasiolu, Funtana Colovrus, Meanacesos, Cogotti, Svia;

Comune di Ortueri, per le località Ispane, Murtatì, Sa Pranedda, S'Abbaia, Mindabuleu;

Comune di Ovodda, per il territorio a sud dal confine con il comune di Tiana, a sud-ovest dal rio Taloro (dalla sorgente allo sbocco nel lago omonimo) e per il resto dai confini del territorio del comune;

Comune di Seulo, per le località Uerca, Cannisono, Larciaré, Abba Frida, Genna sa Luna, Miniera, San Cosimo, Perda chi non Pesada;

Comune di Ussassai, per le località Lettiarei, Figuiacca, Scala Masonis, Erriera, Perdarba, Su Ponti, Funtanas, Suegiu, Nulai, Maricavargiu, Sa Tanca, Nuragi, Flumini;

Comune di Ulassai, per le località Lacara, Neuletta, S. Barbara, Farinegu, Costaulassa, Monte de is Baldoris, Locerì, Comudalecca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(993)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta « Nazionale esportazione super con filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1957, n. 814, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1957, Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 132, con il quale venne iscritta nella tariffa generale di vendita al pubblico la sigaretta « Nazionale esportazione super con filtro »;

Considerato che tale prodotto è stato sostituito dalla sigaretta denominata « Super », per cui si rende opportuno provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modifiche di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 697, e 1° agosto 1969, n. 477;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta « Nazionale esportazione super con filtro » è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1970
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 189

(949)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.

Divieto e limiti dell'impiego di presidi sanitari contenenti D.D.T. relativamente alle singole specie vegetali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuta la necessità di limitare l'inquinamento ambientale e delle derrate alimentari con antiparassitari non biodegradabili ed in particolare, con il principio attivo (diclorodifeniltricloroetano) D.D.T.;

Considerato che l'impiego del D.D.T. non appare, peraltro, opportuno in numerose colture di piante alimentari. Su conforme avviso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato l'impiego dei presidi sanitari contenenti D.D.T., destinati al trattamento delle graminacee, leguminose da granella, foraggere, orticoli, derrate alimentari immagazzinate, colture industriali, albicocche, ciliege, pesche e prugne.

Art. 2.

L'impiego del D.D.T. è limitato alle seguenti specie vegetali nei periodi sottospecificati:

Specie vegetale	Periodo di sviluppo della pianta
Agrumi	prefioritura preinvaiatura riposo, sui rami della potatura
Olivo	a terra prefioritura
Pomacee melo	gemme rigonfie
Pero	mazzetti fiorali cioè parecchi giorni prima della fioritura
Vite	prefioritura
Pioppo	piante giovani in vivaio
Piante forestali	piante giovani in vivaio
Piante da fiore e piante ornamentali	in tutti i periodi

Nel rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 6, primo comma, legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà farsi menzione delle disposizioni impartite col presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1970

Il Ministro: Ripamonti

(852)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 16 del vigente statuto della predetta sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Considerato che a seguito del trasferimento di quote approvato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, la designazione del sindaco effettivo di cui alla lettera *e*) del citato articolo 16 dello Statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visto il decreto in data 20 settembre 1967, relativo alla nomina dei componenti il collegio sindacale della sezione in questione, per il triennio 1966-1968;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina dei componenti il citato organo, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decretano:

Sono nominati componenti il collegio sindacale della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, per il triennio 1969-1971 i signori:

Sindaci effettivi:

Pinzarrone dott. Giovanni, designato dal Ministero del tesoro;

Venza dott. Italo, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca nazionale del lavoro;

Ranzo dott. Spartaco, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Ghergo dott. Alberto, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sindaci supplenti:

De Rita dott.ssa Maria Orsola, designata dal Ministero del tesoro;

Sgarra dott. Arturo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pironti dott. Remo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(850)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edificatrice di consumo molgorese - società cooperativa a r. l. », con sede in Olgiate Molgora.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 16 ottobre 1969 alla società « Cooperativa edificatrice di consumo molgorese - Società cooperativa a r. l. », con sede in Olgiate Molgora (Como) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edificatrice di consumo molgorese - Società cooperativa a r. l. » con sede in Olgiate Molgora (Como), costituita per rogito notaio dott. Carlo Mandelli in data 20 dicembre 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Pietro Castronovo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

(898) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tre componenti il collegio sindacale del citato istituto per il prossimo triennio 1970-1972;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine, i seguenti signori:

Tiralosi dott. Paolo, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Rossitto dott. Vincenzo, sindaco effettivo;

Trojani dott. Carlo Antonio, sindaco supplente.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi dal 1970 al 1972 in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1970

(849) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in

materia corrisposte ai dipendenti da pubblici esercizi retribuiti in misura fissa in provincia di Cremona è determinato, con decorrenza dal 1° marzo 1968, come segue:

Alloggio L. 3.000 mensili;
Vitto, un pasto L. 6.400 mensili;
Vitto, due pasti L. 12.800 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(865)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.
Valutazione in contanti della mensa aziendale, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali operanti in provincia di Bologna è determinato come segue:

L. 40 giornaliere per la somministrazione di un piatto;
L. 80 giornaliere per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

(862) p. *Il Ministro*: RAMPA

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.
Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali e artigiane della provincia di Massa Carrara è determinato come segue:

Vitto L. 400 giornaliere;
Alloggio L. 100 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(864)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.
Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate.

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende commerciali e da pubblici esercizi operanti nella provincia di Napoli, è determinato come segue:

Vitto L. 12.000 mensili;
Alloggio L. 3.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(863)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Giuseppe Falconetti, nato a Barletta (Bari) l'11 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 17 ottobre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(969)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17812/4065, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Antinucci Elisabetta, nata a San Valentino il 26 gennaio 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2830, riportate in catasto alle particelle numeri 25 parte e 215 parte del foglio di mappa n. 8 ed alle particelle numeri 15 parte, *2-o*, *2-p*, *2-q*, *2-r* e *2-b p*, del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 14, 17, 85, 15, 16, 18, 19 e 84.

(629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Terme Vigliatore (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.678.588 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Terme Vigliatore (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.126.168 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Pollina (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.956.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Orgosolo (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Roccamandolfi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.031.164 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Olbia (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959)

Autorizzazione al comune di S. Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di S. Angelo Muxaro (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.418.719 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Reitano (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.885.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Floridia (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.258.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	872.769 (nuda proprietà)	Dubrino Giovanni, Dario, Primina e Franca fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Fulgoni Caterina, ved. di Dubrino Luigi, domic. a Gropparello (Piacenza). *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Fulgoni Caterina di Giacomo, ved. di Dubrino Luigi, domic. a Gropparello (Piacenza) giusta scheda richiesta n. 421 del 20 maggio 1936 della Direzione generale delle poste e dei telegrafi	5.900

Roma, addì 24 gennaio 1970

(872)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Calcinato, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calcinato, e della Cassa rurale ed artigiana di Molinetto di Mazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Molinetto, frazione del comune di Mazzano, nella Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montichiari - con mutamento della denominazione di quest'ultima in quella di Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, Calcinato e Molinetto, società cooperativa a responsabilità limitata - e sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli bancari delle incorporande in Calcinato e Molinetto.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 15 giugno 1969 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Calcinato, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calcinato (Brescia), della Cassa rurale ed artigiana di Molinetto di Mazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Molinetto, frazione del comune di Mazzano (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montichiari (Brescia), relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Calcinato, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Calcinato (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Molinetto di Mazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Molinetto, frazione del comune di Mazzano (Brescia), nella Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montichiari (Brescia) — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Montichiari, Calcinato e Molinetto, società cooperativa a responsabilità limitata — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende incorporande in Calcinato ed in Molinetto, frazione del comune di Mazzano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Governatore: CARLI

(931)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2133-29/V datato 11 giugno 1931, con il quale il cognome di nascita della signora Grgič Santa in Marc, nata a Trieste il 3 ottobre 1908 e qui residente, Basovizza, 80, venne ridotto in forma italiana di « Gregori », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 15 ottobre 1969, corredata della prescritta documentazione, con la quale la sopranominata chiede il ripristino del proprio cognome di nascita nella forma originaria di « Grgič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/2133-29/V di data 11 giugno 1931, specificato in epigrafe, è revocato. Di conseguenza il cognome, ridotto come sopra, di Gregori Santa in Marc è restituito nella sua forma originaria di « Grgič ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 gennaio 1970

Il prefetto: CAPPELLINI

(830)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1000/69, n. 1006/69, n. 1111/69, n. 1218/69, n. 1242/69, n. 1345/69, n. 1501/69, n. 1518/69, n. 1611/69, n. 1708/69, n. 1713/69 e n. 1808/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi									
			Paesi terzi					SAMA e PTOM				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-6-69 al 30-6-69	dal 1°-7-69 al 15-7-69	dal 16-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69	dal 1°-6-69 al 30-6-69	dal 1°-7-69 al 15-7-69	dal 16-7-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-8-69	dal 1°-9-69 al 30-9-69
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):										
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):										
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:										
		a) inferiore o uguale al 10 %:										
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . .	968,10	963,10	963,10	920,00	909,35	405,60	400,60	400,60	357,50	346,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	13.643,10	13.525,60	13.525,60	13.520,00	13.565,60	13.080,60	12.963,10	12.963,10	12.957,50	13.003,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.093,75	20.093,75	20.237,50	20.237,50	20.237,50	20.093,75	20.093,75	20.237,50	20.237,50	20.237,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi – Paesi terzi dal 1°-6-69 al 30-6-69	Paesi terzi dal 1°-7-69 al 15-7-69	Paesi terzi dal 16-7-69 al 31-7-69	Paesi terzi dal 1°-8-69 al 31-8-69	Paesi terzi dal 1°-9-69 al 30-9-69	SAMA e PTOM dal 1°-6-69 al 30-6-69	SAMA e PTOM dal 1°-7-69 al 15-7-69	SAMA e PTOM dal 16-7-69 al 31-7-69	SAMA e PTOM dal 1°-8-69 al 31-8-69	SAMA e PTOM dal 1°-9-69 al 30-9-69
23.07 (segue)	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	25.875,00	25.875,00	26.056,25	26.056,25	26.056,25	25.875,00	25.875,00	26.056,25	26.056,25	26.056,25
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:										
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . .	1.830,60	1.814,35	1.814,35	1.679,35	1.645,60	1.268,10	1.251,85	1.251,85	1.116,85	1.083,10
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.505,60	14.376,85	14.376,85	14.279,35	14.301,85	13.943,10	13.814,35	13.814,35	13.716,85	13.739,35
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	24.268,75	24.262,50	24.431,25	24.387,50	24.381,25	24.268,75	24.262,50	24.431,25	24.387,50	24.381,25
		c) superiore al 30 %:										
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . .	3.098,75	3.066,25	3.066,25	2.795,60	2.728,75	2.536,25	2.503,75	2.503,75	2.233,10	2.166,25
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15.773,75	15.628,75	15.628,75	15.395,60	15.385,00	15.211,25	15.066,25	15.066,25	14.833,10	14.822,50
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.106,25	20.093,75	20.225,00	20.087,50	20.056,25	20.106,25	20.093,75	20.225,00	20.087,50	20.056,25
	85	II. non contenenti nè amido, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	25.875,00	25.875,00	26.056,25	26.056,25	26.056,25	25.875,00	25.875,00	26.056,25	26.056,25	26.056,25

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente l'adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici;

Ritenuto che nel ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del genio civile esistono cinquantasette vacanze di cui quaranta da accantonare per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 2 maggio 1968, n. 482, a completamento delle aliquote di riserva per assunzione mediante chiamata diretta delle varie categorie di invalidi e diciassette disponibili per reclutamento di personale mediante concorso;

Considerata altresì la necessità di destinare i predetti diciassette posti all'assunzione di personale stenodattilografo e di bandire pertanto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di allievo stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado; sono validi ai fini dell'ammissione al concorso: diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio e delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 2;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 1 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 (lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande non complete nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione si riserva la facoltà di nominare membri aggiunti ai sensi della citata norma per l'espletamento della prova pratica di dattilografia e della prova pratica di stenografia.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che sarà tempestivamente indicata e consteranno di due prove scritte, di una prova pratica obbligatoria di dattilografia, di una prova pratica obbligatoria di stenografia e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

a) saggio di composizione italiana;

b) aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

B) *Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura a macchina sotto dettato di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto per la durata di cinque minuti.

C) *Prova pratica di stenografia*:

Scritture stenografiche, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di cinque minuti e trascrizione del brano in scrittura normale a macchina.

D) *Prova orale*:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici;

c) elementi di storia d'Italia dalla Costituzione del primo Regno Italico (1805) fino ai giorni nostri;

d) elementi di geografia dell'Europa e particolarmente della Italia.

Per lo svolgimento delle predette prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova pratica e orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova pratica e orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuno delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenere le prove stesse.

La prova pratica di dattilografia, la prova pratica di stenografia e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva per coloro che risultano aver superato tutte le prove sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dello invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nello allegato 3 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e del lavoro e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione delle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dai documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova; e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1969
Registro n. 20, *foglio n.* 399

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di allievo stenodattilografo in prova del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali;

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO N. 2

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dei territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2).

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite e lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10), della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6) nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO N. 3

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione e dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale;

17) gli orfani e le vedove dei caduti nel lavoro dovranno produrre il documento di iscrizione al Ministero del lavoro e previdenza sociale nonchè una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. concernente l'attribuzione del trattamento pensionistico.

(543)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 26386, registrato alla Corte dei conti addì 11 novembre 1969, registro n. 54 ufficio riscontro Ferrovie, foglio n. 61, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova per i compartimenti sotto indicati;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Ferrua dott. prof. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Spatafora dott. Carmelo, ispettore principale;
Bruno Luigi, capo stazione superiore.

Segretario:
Tiberti Alessandro, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Faggiano dott. ing. Ivan, ispettore capo superiore.

Membri:
Torrente dott. Osvaldo, ispettore principale;
Caleppio Guido, capo stazione superiore.

Segretario:
Antomelli Renzo, segretario superiore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Turziani dott. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
Piovesan Carlo, ispettore principale;
Vezzosi geom. Samuele, capo stazione sovr.

Membro aggiunto per la lingua tedesca:
Calà Salvatore, interprete principale.

Segretario:
Garzotti rag. Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
La Tessa cav. Antonino, ispettore capo.

Membri:
Campanile dott. Alberto, ispettore principale;
Vendraminelli Guido, capo stazione superiore.

Segretario:
Schioppetto Enzo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Merola dott. ing. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Gobet dott. Lorenzo, ispettore principale;
Bernardini Mario, capo stazione superiore.

Segretario:
Serasin Fabio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Spadini dott. ing. Franco, ispettore capo.

Membri:
Costa dott. Renato, ispettore principale;
Bruschi-Presenti Antonio, capo stazione superiore.

Segretario:
Gatto Attilio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Vitiello dott. Giuseppe, ispettore capo.

Membri:
De Pasquale rag. Giuseppe, ispettore principale;
Palestini rag. Arsenio, capo gestione sovr.

Segretario:
Zorzin geom. Primo, segretario superiore 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Guarnieri dott. Sergio, ispettore capo.

Membri:
Bagnai dott. Costantino, ispettore principale;
Amedoro Umberto, capo stazione superiore.

Segretario:
Graziani Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Montesanti dott. Emanuele, ispettore capo.

Membri:
De Sisto dott. Otello, ispettore principale;
Mariani Guido, capo stazione sovr.

Segretario:
Mariani G. Gualberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:

Aiello dott. Orlando, ispettore capo.

Membri:

Romagnuolo dott. Gennaro, ispettore principale;
Finaldi dott. Giovanni, capo stazione sovr.

Segretario:

Genga Argio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:

Utzeri dott. Antonio, ispettore capo.

Membri:

Vottis dott. Francesco, ispettore principale;
Rufolo Felice, capo stazione superiore.

Segretario:

La Rosa Roberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:

Fasciani dott. Fausto, ispettore capo.

Membri:

Guastadisegni dott. Vincenzo, ispettore principale;
Buttiglione Marcello, capo stazione superiore.

Segretario:

Laudadio Leonardo, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:

Valenti dott. ing. Filippo, ispettore capo.

Membri:

Panico dott. Paolo, ispettore principale;
Praticò dott. Venanzio, ispettore principale.

Segretario:

Cogliandro rag. Santo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:

Gallo dott. Giuseppe, ispettore capo superiore.

Membri:

Spanò dott. Ignazio, ispettore principale;
Ferraro Calogero, capo gestione superiore.

Segretario:

Marchese Tommaso, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

Cerri dott. Tullio, ispettore capo.

Membri:

Marini dott. Antonio, ispettore principale;
Bozza rag. Mario, capo gestione superiore.

Segretario:

Piras rag. Giovanni, segretario capo.

Roma, addì 23 gennaio 1970

Il direttore generale: FIENGA

(820)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale, categoria esecutiva, ruolo personale infermieristico diplomato delle case di cura, avrà luogo in Roma presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR), il giorno 26 febbraio 1970, con inizio alle ore 8,30.

(1155)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4930 in data 15 dicembre 1968, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 7934 in data 1° dicembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che i vincitori delle condotte di Ostra Vetere, Castelplanio (consorziale) e Morro d'Alba hanno rinunciato alle condotte loro assegnate come da comunicazioni agli atti di quest'ufficio n. 165, n. 149 e n. 175 di protocollo rispettivamente del 12, 13 e 14 c.m.;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle condotte stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Ottaviani Ugo: Ostra Vetere (condotta unica);
2) Cuicchi Cesare: Morro d'Alba (condotta unica);
3) Battistelli Enrico: Castelplanio, Poggio S. Marcello e Rosora (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(915)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1969, n. **13.**

Nuove norme in materia di limiti di età per la eleggibilità dei consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, compilate a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Art. 2.

Il testo del n. 3 dell'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, è sostituito con il seguente:

« cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto il ventunesimo anno al giorno dell'elezione ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1969, n. **14**.
Istituzione del comitato regionale e dei comitati provinciali di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti il comitato regionale ed i comitati provinciali di sanità di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Il comitato regionale di sanità per gli affari di competenza della Regione, ed i comitati provinciali di sanità per gli affari di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono organi consultivi dell'amministrazione regionale, rispettivamente delle amministrazioni provinciali, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e sostituiscono i consigli provinciali di sanità.

Il comitato regionale di sanità ed i comitati provinciali hanno inoltre il compito di coordinare l'attività ospedaliera nell'ambito, rispettivamente, della regione e delle province in relazione anche alle attività in esse esercitate dagli altri presidi sanitari.

Il comitato regionale di sanità ed i comitati provinciali esprimono inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne siano richiesti dall'amministrazione regionale e dalle amministrazioni provinciali ed hanno facoltà di presentare voti e proposte di propria iniziativa, anche al fine della programmazione del settore sanitario.

Art. 3.

Il comitato regionale di sanità è presieduto dall'Assessore regionale al quale è affidata la materia sanitaria; è formato dai componenti dei due comitati provinciali di sanità e dell'ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità della Regione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dello Ispettorato generale della previdenza sociale e della sanità della Regione.

Ciascun comitato provinciale di sanità è presieduto da un Assessore provinciale — designato dalla Giunta provinciale —, ed è composto dal medico provinciale, dal veterinario provinciale, da un rappresentante di ciascuno degli ordini e collegi sanitari, dal presidente di una amministrazione ospedaliera — designato dall'associazione provinciale degli ospedali, o, in mancanza della stessa, dall'assemblea dei presidenti degli ospedali della provincia —, dal presidente della Cassa mutua provinciale di malattia, da tre rappresentanti dei lavoratori — designati dalle associazioni sindacali provinciali più rappresentative —, dallo ispettore medico regionale, da un medico ospedaliero — designato dalle associazioni provinciali di categoria —, da un funzionario della carriera direttivo-amministrativa della provincia — designato dalla giunta provinciale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della giunta provinciale.

I componenti e il segretario del comitato regionale sono nominati con deliberazione della giunta regionale; i componenti ed i segretari dei comitati provinciali sono nominati — per delega della Regione — dalle rispettive giunte provinciali. I comitati regionale e provinciali di sanità durano in carica tre anni ed i loro componenti possono essere riconfermati.

La composizione del comitato regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio regionale.

La composizione del comitato provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 4.

I comitati regionale e provinciali si riuniscono su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei rispettivi componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti non di diritto che non intervengono senza giustificato motivo ad almeno tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo che ha provveduto alla nomina del comitato.

E' in facoltà dei presidenti dei comitati regionale e provinciali di sanità di far intervenire alle sedute dei comitati, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere dei comitati stessi.

Art. 5.

In caso di morte, decadenza, dimissioni, cessazione dall'incarico per qualsiasi altro motivo, i membri non di diritto sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina. I nuovi componenti durano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

Art. 6.

Ai componenti ed ai segretari dei comitati regionale e provinciali di sanità, nonchè agli esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 spettano i compensi previsti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Norma finanziaria.

Le spese per il funzionamento del comitato regionale di sanità fanno carico per il corrente esercizio al capitolo 340 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e per gli esercizi successivi ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1969, n. **15**.
Modifica della denominazione del comune di « Riva » in quella di « Riva del Garda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Riva », in provincia di Trento, è modificata in quella di « Riva del Garda ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1969, n. **16**.

Sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della S.p.A. Autostrada del Brennero ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale della S.p.A. « Autostrada del Brennero » fino alla concorrenza di Lire 37.500.000.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 324.000.000 di cui lire 24.000.000 per spese contrattuali, per l'acquisto di una porzione del « Palazzo Giulia » in Trento, da destinare a sede degli uffici periferici della Regione siti in Trento.

Art. 3.

Per il potenziamento dei servizi antincendi e di soccorso alpino e autorizzata la spesa di lire 64.000.000 per l'acquisto di un elicottero Agusta Bell J-3 B-1.

Art. 4.

Al complessivo onere di lire 425.500.000 di cui agli articoli precedenti si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 novembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(429)

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. **17**.

Provvidenze a favore degli ospedali a sollievo dell'onere delle anticipazioni di cassa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle amministrazioni ospedaliere che, in conseguenza dei ritardi dei pagamenti delle spese ospedaliere dovute per i ricoveri in regime mutualistico, sono costrette a ricorrere ad anticipazioni di cassa presso i rispettivi tesorieri, può essere concesso un contributo, fino al 50 per cento della spesa per interessi passivi relativi alle anticipazioni utilizzate per la causa anzidetta.

Art. 2.

La domanda dell'amministrazione interessata, per adire ai contributi di cui all'articolo 1, viene presentata alla giunta regionale; in essa devono essere indicati l'ammontare della anticipazione di cassa per il titolo di cui all'articolo 1, fruita nell'anno precedente, ed il relativo onere per interessi passivi.

Alla domanda viene allegata la documentazione del tesoriere comprovante quanto dichiarato nel comma precedente.

Art. 3.

La concessione del contributo è disposta con decreto della giunta regionale sulla base dell'onere per interessi passivi maturati nell'anno precedente in relazione all'anticipazione di cassa, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico degli esercizi finanziari 1969, 1970, 1971, la spesa annua di lire 40 milioni.

Alla copertura del relativo onere per l'anno 1969 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1969, n. **18**.

Ulteriore intervento della Regione per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, le sovvenzioni, previste dalla legge regionale 2 settembre 1968, n. 28, per il miglioramento dei servizi di trasporto degli infermi.

A tal fine è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari suindicati, la spesa di lire 50 milioni.

All'onere di lire 50 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1969, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 dicembre 1969

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(430)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.